

## STATUTO

### Art. 1

- 1- E' costituita in Torino, l'Associazione denominata "Volontari Progetto Kami" senza fini di lucro, con sede in Torino Via Pietro Francesco Guala n. 8/2.
- 2- La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050 e la sua durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

### Art. 2

#### SCOPI E FINALITA'

- 1- L'Associazione si propone di:
  - a)promuovere l'impegno sociale per l'uomo e l'ambiente. Si sforza di prevenire le sofferenze dell'uomo con lo scopo di proteggere la vita e la salute nel pieno rispetto della persona umana, senza distinzione di nazionalità, razza e religione.
  - b)compilare, stampare e divulgare libri, opuscoli, riviste, filmati, posters ed altri mezzi di comunicazione inerenti le iniziative dell'associazione e le sue realizzazioni, sia dirette che di collaborazione;
  - c)organizzare e realizzare mostre, convegni, studi, spettacoli, manifestazioni di qualsiasi genere;
  - d)promuovere rapporti con lo Stato, Enti Pubblici e privati, Comitati festeggiamenti, Associazioni, Agenzie turistiche;
  - e)partecipare a fiere, esposizioni, mostre, borse di turismo, convegni e simili.
  - f)effettuare occasionalmente attività commerciali di qualsiasi tipo organizzate sempre e comunque come attività marginali.
  - g)l'associazione si attiva per soccorrere gli individui secondo le loro necessità ed interviene nei casi più urgenti.
- 2- Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
- 3- L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono soltanto essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa presentazione di documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Direttivo dell'Associazione.

### Art. 3

#### RISORSE ECONOMICHE

- 1- L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a)contributi degli aderenti;
  - b)contributi privati;
  - c)contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - d)donazioni e lasciti testamentari;
  - e)rimborsi derivanti da convenzioni;
  - f)entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
  - g)organizzazione di manifestazioni, spettacoli in genere, campagne di sensibilizzazione, ricorrenze e celebrazioni in genere.
- 2- L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno.
- 3- Al termine di ogni esercizio il Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di aprile.
- 4- Le entrate e il bilancio saranno resi pubblici alla fine di ogni anno.

### Art. 4

#### MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1- Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi della stessa.

#### Art. 5

##### CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

- 1- L'ammissione a socio, deliberata dal direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
- 2- Il direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nell'elenco soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dal direttivo stesso.
- 3- Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivate, si pronuncia l'assemblea.
- 4- La qualità di socio si perde:
  - a) per recesso;
  - b) per mancato versamento della quota associativa trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
  - c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - d) per persistenti violazioni degli obblighi regolamentari;
- 5- L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del direttivo.
- 6- In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 7- Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### Art. 6

##### DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

- 1- I soci sono obbligati:
  - a) ad osservare il presente regolamento, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
  - c) a versare la quota associativa di cui al precedente art. 5.
- 2- I soci hanno diritto:
  - a) a partecipare a tutte le attività proposte dall'Associazione;
  - b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
  - c) ad accedere alle cariche associative.

#### Art. 7

##### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1- Sono organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea dei soci
  - il Direttivo
  - il Presidente

#### Art. 8

##### L'ASSEMBLEA

- 1- L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
- 2- L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
  - approva il bilancio
  - nomina i componenti del direttivo
  - delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni

- delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- 3- L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del direttivo, che la presiede, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qual volta lo stesso presidente o almeno tre membri del direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4- L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e del regolamento, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'associazione.
- 5- L'assemblea ordinaria e quella straordinaria, in assenza del Presidente del direttivo, sono presiedute dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del direttivo eletto dai presenti.
- 6- Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno due giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Direttivo.
- 7- Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

#### Art. 9

#### IL DIRETTIVO

- 1- Il direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque, nominati dall'assemblea dei soci. Il primo direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del direttivo esclusivamente gli associati.
- 2- Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il direttivo decada dall'incarico, il direttivo stesso può provvedere alla sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del direttivo, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo direttivo.
- 3- Il direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario.
- 4- Al direttivo spetta di:
  - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
  - predisporre il bilancio
  - nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario
  - stabilire l'entità della quota associativa
  - deliberare sulle domande di nuove adesioni
  - provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci.
- 5- Il direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- 6- Il direttivo è convocato ogni qual volta il Presidente o, in sua vece, il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

#### Art. 10

#### IL PRESIDENTE

- 1- Il Presidente, nominato dal direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso direttivo nonché l'assemblea dei soci.
- 2- Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal direttivo.
- 3- Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

#### Art. 11

#### GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

- 1- Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo rimborsi previsti per gli associati a copertura delle spese.

#### Art. 12

#### NOMINA FINALE

- 1- In caso di scioglimento dell'Associazione, il direttivo provvederà alla nomina di un liquidatore che devolverà il patrimonio ad associazione con scopi analoghi o in beneficenza.

#### Art. 13

#### RINVIO

- 1- Per quanto non espressamente riportato in questo regolamento si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme vigenti in materia.

Torino, 12 novembre 2016

Letto, approvato e sottoscritto